

\*  
e) **Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130)**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 18 marzo 2016, sono vietati:**

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



# *Prefettura di Torino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

**f) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n.130)***

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 18 marzo 2016**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

**g) *Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria***

Dalla data di indizione del *referendum*, per tutto l'arco della relativa campagna di propaganda, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva, quindi di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che, negli ambiti di rispettiva competenza, saranno adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**h) *Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici***



# *Prefettura di Torino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

**Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione** e quindi **a partire da sabato 2 aprile 2016** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

***i) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)***

**Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 16 aprile 2016**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.



# *Prefettura di Torino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

\* \* \*

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della presente circolare relativamente ai profili di rispettiva competenza o interesse.

p. IL PREFETTO

(Ferraris)

FFA